

# Messaggio

numero

**8231**

data

25 gennaio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 7 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari "Liberalità – Saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico o di utilità pubblica" e controprogetto**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

prima di entrare nel contesto degli approfondimenti relativi all'iniziativa parlamentare in oggetto si precisa che gli stessi fanno seguito alla richiesta della Sottocommissione fisco della Commissione della gestione e delle finanze del 27 ottobre 2022, che chiedeva una presa di posizione da parte del Consiglio di Stato sui seguenti atti parlamentari (i cui termini sono scaduti):

- IE 513: Interpretazione economica delle ristrutturazioni;
- IE 514: Capitale proprio occulto;
- IE 515: Liberalità - saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico e di pubblica utilità;
- IE 635: Estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo;
- IE 711: Modifica dell'art. 32 della Legge tributaria - deducibilità dei premi di cassa malati dei figli.

In data odierna codesto Consiglio ha licenziato, tramite i relativi messaggi, le prese di posizione sulle seguenti iniziative parlamentari: interpretazione economica delle ristrutturazioni (IE 513); liberalità - saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico e di pubblica utilità (IE 515) e sull'estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo (IE 635).

Ricordiamo inoltre che lo scrivente Consiglio si è già espresso, con Messaggio n. 8207 del 9 novembre 2022, in relazione all'IE 711 che chiedeva la modifica dell'art. 32 della Legge tributaria in merito alla deducibilità dei premi di cassa malati dei figli. La stessa è poi stata evasa dal Parlamento con decisione del 14 dicembre 2022.

Per quanto concerne l'iniziativa parlamentare sul tema del "Capitale proprio occulto" (IE 514), ci riserviamo di presentare il relativo messaggio unicamente dopo un'analisi più approfondita della fattispecie.

In aggiunta, rileviamo che l'iniziativa parlamentare elaborata "Modifica della Legge tributaria – Introduzione dell'art. 58a al fine di concedere ai contribuenti un rimborso immediato dell'imposta preventiva" (IE634) è stata ritirata in data 7 novembre 2022.

## I. SITUAZIONE GIURIDICA ATTUALE

### 1. Liberalità deducibili fino ad un massimo del 20%

In Ticino le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti sono deducibili dai proventi delle persone fisiche se ammontano ad almeno CHF 100 e non superano complessivamente il 20% del reddito netto intermedio (art. 32c cpv. 1 LT) e come oneri giustificati dall'uso commerciale per le persone giuridiche fino a concorrenza del 20% dell'utile netto (art. 68 cpv. 1 lett. c LT).

Si rileva che una disposizione identica è prevista sia a livello federale (art. 33a LIFD per le persone fisiche e art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD per le persone giuridiche) sia nelle legislazioni tributarie della quasi totalità dei Cantoni.

### 2. Liberalità deducibili fino ad un massimo del 50%

Con la modifica di legge approvata dal Gran Consiglio in data 2 novembre 2015, a far tempo dal 1° gennaio 2016, se la liberalità è destinata al Cantone, ai Comuni o a degli enti pubblici da loro controllati, in presenza d'interesse pubblico rilevante, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può accordare una deduzione superiore al 20% che non oltrepassi complessivamente il 50% del reddito netto intermedio per le persone fisiche (art. 32c cpv. 2 LT) e il 50% dell'utile netto per le persone giuridiche (68 cpv.1 lett. c<sup>bis</sup> LT).

Nella categoria delle persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni rientrano quelle persone giuridiche per le quali la rappresentanza in seno al comitato (in caso di associazione) o al consiglio di fondazione (in caso di fondazione) dei delegati del Cantone o dei Comuni costituisce la maggioranza.

Dal profilo economico, la deroga rispetto al limite massimo del 20% prevista per le liberalità ordinarie è stata esplicitamente contemplata soltanto per quelle liberalità destinate agli stessi enti (Cantone e Comuni interessati) che soffrirebbero della diminuzione di gettito fiscale derivante dalla concessione di una deduzione fiscale superiore al 20% e fino ad un massimo del 50% del reddito netto intermedio (per le persone fisiche) e dell'utile netto (per le persone giuridiche). Nel caso di beneficiari terzi, il Cantone ed i Comuni perderebbero invece substrato fiscale a vantaggio di enti da loro non controllati.

Si rileva che le legislazioni tributarie del Canton Basilea Città, del Canton Giura e del Canton Lucerna prevedono delle norme simili.

## II. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare elaborata riformula una proposta - che il primo firmatario ha già avuto modo di sottoporre in qualità di relatore del rapporto di minoranza del messaggio n. 7046 al Gran Consiglio in data 2 novembre 2015 - finalizzata ad innalzare in maniera generalizzata la soglia di deducibilità delle liberalità dal 20% al 50% del reddito netto

intermedio (per le persone fisiche) e dell'utile netto (per le persone giuridiche), anche per le liberalità versate ad enti non controllati dal Cantone o dai Comuni.

### III. LAVORI COMMISSIONALI

L'atto parlamentare è stato dibattuto a più riprese in Sottocommissione fisco e al termine della discussione i commissari hanno raggiunto un compromesso tra la proposta contenuta nell'iniziativa e la norma attualmente in vigore, ovvero di modificare la legge estendendo il campo di applicazione della deduzione accresciuta a tutti gli enti in cui vi sia almeno un rappresentante del Cantone o del Comune all'interno del comitato (in caso di associazione) o del consiglio di fondazione (in caso di fondazione).

### IV. PROPOSTA DI CONTROPROGETTO

Rileviamo che la norma attuale (in vigore dal 1° gennaio 2016) che riserva un trattamento fiscale privilegiato alle donazioni destinate ad enti statali e parastatali è frutto di un compromesso politico fra l'esigenza, da un lato, di incentivare il finanziamento da parte di privati di attività che rivestono uno scopo pubblico o di pubblica utilità e, dall'altro, di salvaguardare il substrato fiscale del Cantone e dei Comuni. Infatti, l'art. 32c cpv. 2 LT permette di derogare al limite massimo deducibile per liberalità (pari al 20% del reddito netto imponibile intermedio o dell'utile netto) esclusivamente nel caso di donazioni agli enti (Cantone, Comuni e alle persone giuridiche da loro controllate) che subirebbero una diminuzione del gettito fiscale derivante dalla concessione di una deduzione maggiorata. Al contrario, la concessione di una deduzione accresciuta a prescindere dall'ente beneficiario della devoluzione – come proposto dall'iniziativa - causerebbe una diminuzione del gettito d'imposta cantonale e comunale non compensata da un corrispettivo vantaggio economico derivante da donazioni a favore del Cantone, dei Comuni o di persone giuridiche da loro controllate.

Codesto Consiglio ritiene pertanto ingiustificato procedere ad un'estensione generalizzata del limite massimo deducibile per le liberalità al 50% del reddito netto imponibile intermedio o dell'utile netto a tutti gli enti esenti in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità, ma reputa ragionevole ampliare la facoltà di avvalersi della deduzione accresciuta per quei contribuenti che effettuano una devoluzione superiore al 20% del reddito netto imponibile intermedio o dell'utile netto ad enti nei cui comitati o consigli di fondazione segga almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune.

A titolo di esempio, rientrerà nella cerchia degli enti beneficiari previsti dalla modifica di legge proposta dal presente controprogetto l'Orchestra della Svizzera italiana.

### V. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Considerato il contenuto del controprogetto proposto, che si prefigge una modifica della legge che prevede un'estensione minima e mirata del campo di applicazione della deduzione accresciuta a tutti gli enti in cui vi sia almeno un rappresentante del Cantone o del Comune all'interno del comitato (in caso di associazione) o del consiglio di fondazione

(in caso di fondazione), l'impatto finanziario è marginale, in quanto l'ampliamento del campo di applicazione della disposizione in parola si riferisce, in ogni caso, ad una casistica ristretta e circoscritta.

## **VI. CONCLUSIONI**

Per i motivi di cui sopra, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata e ad accogliere l'annesso controprogetto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge  
tributaria  
(LT)**  
modifica del.....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8231 del 25 gennaio 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

**Art. 32c cpv. 2**

<sup>2</sup>Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.

**Art. 68 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup>**

c<sup>bis</sup>) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell'utile netto;

II

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.